

do capitolo. Alternativamente, il sistema fiscale può prevedere l'esistenza di una franchigia, ovvero un limite minimo oltre il quale la donazione porta a un risparmio di imposta per il contribuente<sup>10</sup>.

Infine, gli incentivi fiscali possono essere generali e includere il numero più ampio possibile di donatori e beneficiari (come ad esempio tutti i soggetti passivi di una determinata imposta e tutte le organizzazioni che si qualificano come non profit o che operano nell'interesse del benessere collettivo), ovvero possono essere selettivi (ad esempio limitati ad attività nel campo artistico, culturale, sanitario o dell'assistenza sociale), ristretti a determinate aree<sup>11</sup> e fortemente condizionati dal vaglio e dall'approvazione del Ministero interessato<sup>12</sup>.

Dopo avere esaminato, nel secondo capitolo, le forme di sostegno indiretto alle organizzazioni non profit in un significativo numero di esperienze internazionali, si passerà, nel terzo capitolo, a studiare, seguendo un approccio di tipo microeconomico, i diversi effetti che tali forme di agevolazioni possono avere sui comportamenti degli agenti coinvolti.

### 1.3.3. *L'agevolazione fiscale all'origine potenziale*

Infine, per quanto riguarda il punto 3 (l'agevolazione fiscale all'origine potenziale), il ragionamento che ne sta alla base è il seguente: tutti i detentori di redditi e ricchezze sono potenziali erogatori.

<sup>10</sup> La franchigia non è molto diffusa a livello internazionale, in quanto si teme che scoraggi i piccoli donatori.

<sup>11</sup> Un caso emblematico a questo proposito sono i provvedimenti presi dal governo dello Stato del Rhode Island (Usa), che prevedono, a partire dal 1997, una serie specifica e selettiva di esenzioni fiscali per soggetti che si dedicano ad attività artistiche (scrittori, compositori e artisti) e che risiedono nell'area della città di Providence denominata «Downcity» (Schuster 1999).

<sup>12</sup> Una minima forma di intervento pubblico di identificazione dei beneficiari è comunque necessaria. In taluni casi, però, come ad esempio nella legislazione cilena, che prevede l'approvazione dei singoli progetti finanziabili da parte di una commissione a livello governativo, o anche in quella spagnola, che garantisce speciali privilegi al sostegno di particolari progetti (come l'Expo di Siviglia o le Olimpiadi di Barcellona), fino ad arrivare a quella italiana (che differenzia il beneficio fiscale per il donatore sulla base della tipologia del soggetto beneficiario), si apre lo spazio per decisioni che possono essere giudicate arbitrarie e discriminatorie.